



Roma, Li 28 luglio 2020

Oggetto: Newsletter ENBIC - Studio ACTA – “Le novità fiscali della settimana”

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della settimana.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

L'iter legislativo del decreto Rilancio

In G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, S.O. n. 25, è pubblicata la Legge 17 luglio 2020, n. 77: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

1. Contributo 5 per mille 2019 - Agenzia delle entrate, 22 luglio 2020.

In data 22 luglio 2020, sul sito dell’Agenzia delle entrate sono stati pubblicati i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nel 2019 (dichiarazione dei redditi 2019 – anno d’imposta 2018) per la destinazione del 5 per mille.

I dati degli ammessi al contributo vengono quindi resi noti nel rispetto del termine prescritto dal Decreto Rilancio, che aveva previsto la pubblicazione degli elenchi relativi all’esercizio finanziario 2019, anticipandola rispetto alla norma, entro il 31 luglio 2020. Gli importi attribuiti agli enti che hanno chiesto di accedere al beneficio sono stati raccolti in undici elenchi: Onlus e volontariato (ammessi ed esclusi), ricerca scientifica (ammessi ed esclusi), ricerca sanitaria (ammessi), comuni di residenza (ammessi), associazioni sportive dilettantistiche (ammesse ed escluse), enti dei beni culturali e paesaggistici (ammessi ed esclusi), enti gestori delle aree protette (ammessi).

Le somme spettanti agli aventi diritto dovrebbero essere erogate dalle Amministrazioni competenti (per gli enti del volontariato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) entro il 31 ottobre 2020.

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

1. Risposta ad interpello n. 220 del 21 luglio 2020

Con la risposta ad interpello n. 220 del 2020, l’Amministrazione finanziaria ha fornito alcune delucidazioni in merito all’aliquota IVA per i dispositivi medici. In particolare, l’Agenzia delle entrate ha

precisato che l'art. 1, comma 3 della Legge di bilancio 2019 deve considerarsi come una norma di interpretazione autentica che fa rientrare nell'ambito del numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA), tra i beni soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento, *"i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata"*.

Il numero 114), più nello specifico, dispone l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle cessioni di *"medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale"*.

La norma di interpretazione autentica, tuttavia, intende risolvere il problema dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta a quei prodotti che, pur classificati - ai fini doganali - tra i prodotti farmaceutici e medicinali, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici. La norma, però, non riguarda tutti i dispositivi medici, ma solo quelli che siano classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata. Infatti, il Capitolo 30 della Nomenclatura combinata riguarda i "Prodotti farmaceutici" e, in particolare, la voce 3004 i *"Medicamenti costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto"*.

La classificazione merceologica, in ogni caso, rientra nella competenza esclusiva dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, che esclude dai medicinali i prodotti che vengono classificati alla sottovoce 3307, preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti, e, più precisamente alla sottovoce 3307 90 00: - "altri"; oltre che i prodotti che sono stati classificati dall'Agenzia delle Dogane sempre nell'ambito del Capitolo 33, alla sottovoce 3306, come le preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto e, più precisamente, al codice 3306 9000 00: - "altre".

Pertanto, alla luce delle classificazioni merceologiche dell'Agenzia delle Dogane, sarà applicabile l'aliquota IVA del 10%, in base al n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA, limitatamente alle cessioni del prodotto classificato alla voce 3004 e non anche alle cessioni di tutti gli altri prodotti, a cui sarà applicata l'aliquota IVA ordinaria.

ALTRE NOVITÀ

1. **Decreto Ministeriale 26 maggio 2020: credito di imposto R&S**

Con il decreto del 26 maggio 2020, il Mise ha indentificato i criteri per la corretta classificazione sul piano tecnico delle attività di ricerca e sviluppo, delle attività di innovazione tecnologica e delle attività di design ed ideazione estetica ammissibili al credito di imposta, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020, nonché ha provveduto all'individuazione degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta, che passa dal 6 al 10 per cento.

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, le spese di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di altre attività innovative sono quelle imputabili fiscalmente all'anno di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Sul punto, il decreto attuativo ha introdotto alcune precisazioni per la corretta imputazione, oltre che per la documentazione delle spese del personale e di quelle riguardanti l'utilizzo dei beni strumentali, inclusi i software, nelle attività ammissibili. Possono accedere al contributo - utilizzabile esclusivamente in compensazione (art. 17 del D.lgs. 9 luglio

1997, n. 241) - tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Infine, per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno, ricompresi quelli in materia di Covid-19, è stata incrementata, dal Decreto rilancio, la misura del credito d'imposta, che è aumentata dal 12 per cento al 25 per cento per le grandi imprese, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese; infine, dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese.

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti.

ENBIC - Studio ACTA